

## TI\_GERICHTE 32.2000.78 vom 24. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2000.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.78)

FR: TI\_GERICHTE 32.2000.78 du 24 juillet 2000

IT: TI\_GERICHTE 32.2000.78 del 24 luglio 2000

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 38

piante x 1,2 ore x 50.-- fr/ora fr. 2'280.-- (frutticoltore specialista) -  
Taglio dell'erba nei pascoli con decespugliatore a spalla ca. 3 settimane di  
lavoro fr. 3'000.-- 7h) Lavori aziendali complementari 688 ore  
x 50% x 23.--/fr./ora (tariffa FAT) fr. 7'912.-- Totale contributo  
annuo fr. 13'192.-- " (Doc. AI\_) Nella risposta preavviso 2  
maggio 1996 (doc. AI\_), riferendosi al rapporto della Sezione dell'agricoltura, in merito al  
contributo di compensazione per i lavori eseguiti da terzi, l'UAI ha rilevato quanto segue: "  
(...) "2. Per quanto invece riguarda i contributi di compensazione per lavori eseguiti da  
terzi, è da osservare che alcuni di essi non potrebbero comunque essere effettuati  
dall'assicurato (punto 7g ■ lavori di frutticoltore specialista: l'assicurato non è, in effetti, un  
frutticoltore specialista), mentre fra gli altri lavori aziendali complementari (punto 7h),  
dovrebbero essere comprese gran parte delle riparazioni ai mezzi, le quali, secondo gli  
accertamenti specifici condotti dall'UAI, sono in buona parte ancora proponibili (cfr. su  
questo punto, il rapporto 18.10.1995 del Dott. \_\_\_\_\_, all. \_\_, in cui si afferma che  
dopo un periodo di adattamento, il paziente potrà occuparsi della riparazione di macchine  
agricole proprie che non abbiano delle parti trancianti). Ciò considerato, il contributo per i  
lavori eseguiti da terzi si riduce a cifra trascurabile, che non incide in misura sostanziale  
sulla capacità di guadagno." (risposta ■ preavviso 2 maggio 1996, pag. 2)" (Doc. \_) Tale  
assunto è stato poi contestato dal patrocinatore del ricorrente nelle osservazioni 10 luglio  
1996 (doc. AI\_). Ne è poi seguita un'articolata istruttoria conclusasi con la citata sentenza  
18 agosto 1999 in cui il TCA, dopo aver accertato un grado d'invalidità dell'assicurato non  
sufficiente per riconoscere una rendita AI, al considerando 2.11. ha specificato quanto  
segue: " Da ultimo alcune considerazioni si impongono. Innanzitutto va ricordato che  
nell'evenienza concreta é facoltà del ricorrente, per ottimizzare le condizioni lavorative, di  
richiedere - oltre al contributo annuo di compensazione - l'esecuzione del provvedimento  
dell'aiuto in capitale ex. art. 18 LAI al fine di finanziare le trasformazioni aziendali di cui  
già fu fatto cenno nel rapporto della Sezione dell'agricoltura (doc. AI\_), come pure le  
ulteriori trasformazioni che dovessero rendersi necessarie." ( pag. 19/20 inc. \_\_\_\_\_)  
Dopo l'emissione della sentenza, così incaricato dall'UAI di valutare un aiuto in capitale ex  
art. 18 LAI, nel rapporto 6 dicembre 1999 il consulente signor \_\_\_\_\_ ha comunque  
rilevato che: " (...) In relazione al contributo annuo di compensazione per il servizio di terzi  
(art. 9 OMAI), richiamo la valutazione del TCA e in particolare quanto riportato all'inizio  
della pagina 19 della sentenza, dove risulta che il nostro assicurato abbisogna di 899 ore di

lavoro prestate da terzi per svolgere compiti aziendali da lui stesso non eseguibili causa il danno alla salute. Valuto detto servizio di terzi in fr. 20'677.■- all'anno (fr. 23.■- orari per 899 ore di lavoro all'anno). Considerato che l'art. 9 OMAI pone dei limiti al contributo per il servizio di terzi, vi propongo di concedere all'assicurato l'importo massimo di fr. 1'508.■- mensili (fr. 18'096.■- all'anno). All'assicurato sarà chiesto di comunicare ogni anno spontaneamente il reddito aziendale, avvertendo che il contributo non può superare il reddito aziendale." (Doc. AI \_) Con la proposta di decisione 27 giugno 2000, confermata con la decisione impugnata, l'UAI ha respinto la richiesta di tale contributo annuo in quanto l'aiuto del padre non è sostitutivo di un mezzo ausiliario. 2.4. Va anzitutto ricordato che l'assicurato può invocare la protezione della buona fede solo nella misura in cui non si è immediatamente reso conto dell'infondatezza dell'informazione ricevuta. Infatti, secondo un principio generale del diritto (cfr. 3 CC), non può prevalersi della buona fede colui che sapeva o doveva sapere dell'erroneità dell'informazione ricevuta (cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a edizione, N. 573 pag. 139 e N.553 pag. 134/135). La misura della diligenza richiesta dipende comunque dalle specifiche circostanze accertate, dopo l'apprezzamento di tutti gli elementi presenti nel caso singolo, partendo comunque da criteri oggettivi (cfr. DTF 120 V 336 consid. 10a con riferimenti). Pertanto, se l'assicurato è una persona cognita di diritto la diligenza richiesta è più severa, per cui si può esigere che egli riconosca l'erroneità dell'informazione mediante la consultazione delle disposizioni di legge (cfr. DTF 119 V 307 consid. 3b con riferimenti). Infine va rilevato che, secondo costante giurisprudenza, in caso di rappresentanza, il presupposto della buona fede va esaminato, non nella persona del rappresentato, bensì in quella del rappresentante (cosiddetta "Wissensvertretung, cfr. Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Zurigo 1991, N 1448; Keller/Schöbi, Allgemeine Lehre des Vertragsrecht, Basilea Francoforte 1988, p. 69; DTF 109 II 341; cfr. STF inedita 24 gennaio 2001 in re A c/ X. SA, 4C.16/2000 consid. 3b)aa) con riferimenti; cfr. STFA 9 maggio 2001 in Pra 2001, 417). Di conseguenza, i fatti di cui è a conoscenza il rappresentante sono da ascrivere anche alla persona rappresentata. A tale proposito, in una sentenza del 9 maggio 2000 pubblicata in SVR 2001 KV nr. 3 il TFA ha segnatamente rilevato come il rappresentante di un assicurato avrebbe dovuto consultare le pertinenti disposizioni legali per rendersi conto dell'erroneità di un informazione ricevuta dall'UFAS in merito al riconoscimento di una determinata prestazione da parte di una cassa malati (SVR 2001 KV Nr. 3 consid. 3c pag. 6). 2.5. Come visto, nella risposta preavviso del 1996 l'UAI, sulla base del rapporto della Sezione dell'agricoltura, ha ritenuto l'aiuto di terzi nella potatura dei frutteti non giustificato poiché l'assicurato non è frutticoltore specialista. L'amministrazione ha inoltre negato la prestazione in discussione in quanto "il contributo per i lavori eseguiti da terzi si riduce a cifra trascurabile, che incide in minima parte sulla capacità di guadagno". Tale dichiarazione, nella misura in cui costituisce informazione cui il contributo annuo di compensazione è di principio dovuto, deve essere ritenuta erronea, il riconoscimento di un contributo ex art. 21 bis cpv. 2 LAI presupponendo il diritto dell'assicurato ad un mezzo ausiliario. Questa circostanza è stata appunto palesata nella proposta di decisione 27 giugno 2000. Non erronea e tantomeno idonea a suscitare delle aspettative è la STCA 18 agosto 1999. Nel passaggio citato al consid. 2.3, lo scrivente Tribunale ha unicamente ricordato all'assicurato la facoltà di richiedere, tra l'altro, il contributo annuo di compensazione. Non significa che implicitamente il TCA abbia riconosciuto all'assicurato il diritto a tale prestazione, che comunque doveva essere accertato dall'amministrazione. Infine, nel rapporto 6 dicembre 1999 (doc. AI \_) il

consulente \_\_\_\_\_, nonostante che fosse stato chiamato a valutare l'entità di un aiuto in capitale (doc. AI \_), sostanzia e propone all'amministrazione un sussidio per il servizio di terzi di fr. 18' 096.-- annui. 2.6. Orbene, sin dall'inizio della controversia amministrativa l'assicurato è stato rappresentato da un legale, al quale è stata intimata la risposta preavviso 2 maggio 1996. Anche dopo la sentenza 18 agosto 1999 l'assicurato ha continuato ad essere rappresentato dal medesimo avvocato, che, come da lui stesso rilevato nelle osservazioni 10 ottobre 2000, ha personalmente ricevuto il rapporto del consulente \_\_\_\_\_. Pertanto, vista la giurisprudenza riportata al consid. 2.4., il rappresentante legale del ricorrente, versato nelle assicurazioni sociali, doveva sapere che il contributo ex art. 21 bis cpv. 2 LAI presupponeva il riconoscimento di un mezzo ausiliario e che quindi la necessità per l'assicurato - il quale non beneficiava di alcun mezzo ausiliario - di ricorrere all'aiuto di terzi per le attività che non poteva svolgere a causa del suo stato di salute, non poteva in alcun modo dar adito alla concessione di un contributo di compensazione. Del resto, nonostante il parere favorevole del consulente AI, la decisione finale spettava comunque all'UAI. L'argomento secondo cui l'assicurato poteva ritenere in buona fede che controverso fosse unicamente l'ammontare del contributo e non il diritto stesso deve essere disatteso. Come rettamente rilevato dal ricorrente, l'amministrazione ha negato, mediante la decisione 31 ottobre 1995, il diritto alla rendita senza verificare precedentemente l'opportunità di riconoscere dei provvedimenti integrativi, così come sancito dall'art. 28 cpv. 1 OAI (cfr. DTF 108 V 212). Tali provvedimenti (in particolare l'aiuto in capitale e il contributo per lavori di terzi) sono stati infatti ventilati per la prima volta nella risposta di causa del 2 maggio 1996 e decisi con la pronuncia amministrativa in oggetto, dopo che giudizialmente è stata confermata la non sussistenza del diritto ad una rendita d'invalidità. Fatto sta che, conformemente a quanto rilevato nella sentenza 18 agosto 1999 (cfr. consid. 2.11), tenuto conto anche dell'intenzione espressa dall'assicurato nel ricorso di valutare, in caso di negazione del contributo annuo in questione, se continuare l'attività agricola, ad \_\_\_\_\_ resta la possibilità di chiedere una riformazione professionale. Evidentemente una simile riformazione è possibile solo se i relativi requisiti legali sono adempiuti. In conclusione, l'assicurato non può prevalersi della protezione della buona fede per farsi rimborsare dall'amministrazione tutte le spese incorse a seguito dell'aiuto di terzi. Infatti, nel caso in esame non è adempiuto il presupposto secondo cui l'assicurato non deve rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (cfr. consid. 2.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.